



Consiglio Regionale della Campania

Prot n.6739 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VII, VIII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge : "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di  
origine agricola" ( Reg.Gen.n.353)**

Ad iniziativa della G.R.C. Assessori Cozzolino Andrea e Ganapini Walter.  
Depositato il 30 maggio 2008

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare per l'esame;**

**VIII e II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **17 GIU. 2008**

**IL PRESIDENTE**



*Giunta Regionale della Campania*

*Delibera di Giunta*

Area Generale di Coordinamento:

*A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario*

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>A.G.C.</i>	<i>Settore</i>	<i>Servizio</i>
<i>899</i>	<i>23/05/2008</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>2</i>

Oggetto:

Disegno di legge regionale "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 6DA0112E284844A76D9361F76ABEFC941FCAB249

Allegato nr. 1 : 921C8ECBDB998637066793647B9A5A17DC2F96FB

Allegato nr. 2 : 58BBE5F3C1011F56560FA7D8B2A0F8F67AE556B0

Allegato nr. 3 : 5C32D126FC25297D37419674D70BBEB0DE005B58

Frontespizio Allegato : 001FEC71E50C327AC8DA9C156A5A342AE0969C0D





Deliberazione N.

DdL.899

Assessore

Assessore Cozzolino Andrea

Assessore Ganapini Walter



Area

Settore

11  
5

1  
2

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

23/05/2008

ATTIVITA' LEGNA

REG. GEN. N.

353

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Disegno di legge regionale "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".**

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	
3)	Assessore	Ennio	CASCETTA	
4)	"	Andrea	COZZOLINO	
5)	"	Gabriella	CUNDARI	<b>ASSENTE</b>
6)	"	Mariano	D'ANTONIO	
7)	"	Alfonsina	DE FELICE	
8)	"	Corrado	GABRIELE	
9)	"	Walter	GANAPINI	
10)	"	Nicola	MAZZOCCA	
11)	"	Angelo	MONTEMARANO	<b>ASSENTE</b>
12)	"	Claudio	VELARDI	
	Segretario	Maria	D'ELIA	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2008.0006739/A

Del: 30/05/2008 11.57.19

Da: CR A. SERASS

Gli Assessori A. Cozzolino e W. Ganapini

AGGREGAZIONE  
2019

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO** che:

- il Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" individua, tra l'altro, le competenze delle Regioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 92 "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" del Decreto Legislativo 152/2006, le Regioni definiscono o rivedono, se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela ed il risanamento delle acque causato da nitrati di origine agricola;
- ai sensi dell'art. 112 del predetto Decreto legislativo le Regioni devono disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) e da piccole aziende agroalimentari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari;
- tale decreto ministeriale è stato emanato il 7 aprile 2006 e pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12.05.06, S.O. n. 120, ed ha stabilito:
  - i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto Legislativo 152/2006;
  - al Titolo V, comma 3 dell'art. 21, che i programmi d'azione per le zone vulnerabili devono essere conformi a quanto disposto dal Titolo suddetto;

**CONSIDERATO** che la Regione Campania, per conformarsi alle recenti disposizioni normative nazionali:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 120 del 9.02.07, pubblicata sul BURC n. 14 del 12.03.07, ha recepito quanto disposto dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 ed abrogato la DGR n. 610/2003, ad oggetto "Disciplina tecnica per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici (con allegati)", fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 9 "divieto temporale di spandimento" della Disciplina stessa;
- con la suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 120/07 ha disposto che, nelle more dell'adozione di una specifica normativa regionale, ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, è direttamente applicabile tutto quanto previsto dal DM 7 aprile 2006 per l'intero territorio regionale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 209/07, pubblicata sul BURC n. 16 del 26.03.07, è stata rimodulata la DGR n. 182/2004 ad oggetto "Approvazione del Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola", secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2006;

**RITENUTO** pertanto necessario, al fine di dare organicità al quadro normativo regionale sulla tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, e per poter approvare la disciplina della comunicazione e del trasporto e la relativa modulistica, che la Regione Campania si doti di un proprio strumento legislativo con il quale disciplinare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e

c) del decreto legislativo 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006.

**RITENUTO** altresì di dover confermare quanto disposto dal programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui all'art. 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, predisposto in conformità all'allegato 7/A-IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al Titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006.

**ACQUISITO** il parere dell'Ufficio Legislativo n. 884 del 22.02.08, in base al quale si è provveduto:

- ad adeguare la proposta di testo normativo alle osservazioni formulate;
- a valutare sufficienti le disposizioni sui divieti e sui contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, contenute nel decreto ministeriale 7 aprile 2006, recepite pertanto tal quali nel disposto normativo allegato alla presente deliberazione, ferme restando le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

**VISTO** lo schema di disegno di legge ad oggetto "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola", allegato al presente atto, in uno con la relazione illustrativa di accompagnamento e con il parere del Capo Ufficio legislativo del Presidente, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

**PROPONE** e la Giunta in conformità a voti unanimi

#### **DELIBERA**

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

- di approvare il disegno di legge recante ad oggetto "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola" (Allegato A), in uno con il previsto parere del Capo Ufficio legislativo del Presidente (Allegato B), e del parere dell'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi (Allegato C), allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, quale proposta al Consiglio Regionale;
- di confermare quanto disposto dalla DGR n. 209/07, pubblicata sul BURC n. 16 del 26.03.07, inerente il Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza all'Agricoltura e al BURC per quanto di rispettiva competenza.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.899	del	23/05/2008	AREA 11 5	SETTORE 1 2	SERVIZIO 2
------------------	---------	-----	------------	-----------------	-------------------	---------------

OGGETTO :

**Disegno di legge regionale "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola".**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE † ASSESSORE †		<i>Assessore Cozzolino Andrea Assessore Ganapini Walter</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>D.ssa Passari Maria Dr. Rauci Luigi</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Allocca Giuseppe Dr. Rauci Luigi</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>23/05/2008</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>26/05/2008</b>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

---

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania



Firma

## Regione Campania

### Disegno di legge regionale

Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola

#### Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Campania ispira la propria azione, in materia di tutela ambientale, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente. Pertanto, la tutela delle proprie acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola costituisce un obiettivo prioritario.

#### Articolo 2 (Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti:

- a) disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006 (pubblicato sulla G.U n. 109 del 12.05.06, S.O. n. 120);
- b) conferma quanto disposto dal programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui all'art. 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.

#### Articolo 3 (Disposizioni regionali)

1. Relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della presente legge, si dispone il divieto di spandere i liquami zootecnici:

- a) dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio di ciascun anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi;
- b) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dalle unità abitative a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non vengano interrati contestualmente allo spandimento;
- c) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo che tali terreni presentino adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento.

2. Entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge sarà approvata, con Delibera di Giunta, la disciplina e la modulistica relativa alla comunicazione, al trasporto e alla registrazione degli spandimenti degli effluenti e delle acque reflue di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

3. Relativamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), si conferma quanto disposto dal "programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" predisposto in conformità all'allegato 7/A-IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al Titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006.

4. Le aziende agricole ubicate in zone vulnerabili di eventuale nuova designazione provvederanno all'adeguamento delle proprie strutture entro e non oltre due anni dalla nuova designazione suddetta.

#### Articolo 4 (Competenze della Regione)

1. È di competenza della Regione:

- a) la redazione del Piano di monitoraggio e controllo per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da effettuarsi di concerto con l'ARPAC (Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente in Campania);
- b) la valutazione dell'efficacia del Programma d'azione di cui all'art. 3, comma 3, della presente legge;
- c) l'invio ai Ministeri competenti delle informazioni sullo stato di attuazione della presente legge;
- d) la programmazione degli interventi di formazione e informazione.

**Articolo 5**  
(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:

- a) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell'attività di spandimento;
- b) l'imposizione di prescrizioni;
- c) l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività di spandimento;
- d) i controlli;
- e) la sorveglianza nel proprio territorio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del Programma d'azione;
- f) la trasmissione alla Regione delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza.

**Articolo 6**  
(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 137 (Sanzioni penali), comma 14 del decreto legislativo 152/2006, a chiunque contravvenga alle disposizioni regolamentari dettate dalla presente legge, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Le sanzioni sono applicate dal Comune.

**Articolo 7**  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 1 della presente legge, stimati per l'anno 2008 in euro 150.000,00 si fa fronte con lo stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base n. 2.76.181 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008.
2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

**Articolo 8**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania

## Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola

### RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

L'inquinamento idrico provocato dai nitrati risulta collegato anche ai metodi di produzione agricola intensiva che hanno incentivato un maggior impiego di concimi chimici, soprattutto azotati, e ad una spinta concentrazione di allevamenti zootecnici sul territorio in determinate aree con conseguente non uniforme distribuzione sul territorio agricolo degli effluenti zootecnici.

Ne è derivato un progressivo aumento medio di concentrazione di nitrati nelle acque a partire dagli anni '80, che ha determinato problemi di tipo ambientale, di salvaguardia degli usi legittimi della risorsa acqua, di salute pubblica e di tipo economico.

Per questi motivi il Consiglio CE, nel 1991, ha adottato la Direttiva 676, comunemente denominata "Direttiva nitrati", tesa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, recepita dallo Stato italiano con il Decreto legislativo 152/99 e successivamente con il Decreto legislativo 152/2006 recante "Norme in materia ambientale".

In seguito, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006 sono stati emanati i criteri e le norme tecniche per le discipline regionali in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di alcune acque reflue, nonché le disposizioni generali per il "Programma d'azione" da applicarsi obbligatoriamente nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di definire organicamente un quadro normativo che, nel rispetto dei riportati indirizzi di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale, consenta di raggiungere l'obiettivo di tutelare e risanare le acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.

In particolare lo strumento normativo *de quo*, secondo quanto previsto all'art. 2:

- a) mira a disciplinare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006;
- b) conferma quanto già disposto per il "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" della Campania, di cui all'art. 5 della Direttiva 91/676 del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole";

L'art. 3, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi, emana specifiche disposizioni regionali, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti.

Relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue dispone il divieto temporale di spandimento dei liquami zootecnici e prevede la possibilità di deroghe a tale divieto; stabilisce le distanze minime di spandimento dalle unità abitative e dalle strade; dispone che l'utilizzazione agronomica non possa essere effettuata sui terreni con pendenza media superiore al 10%, a meno che essi non presentino sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento di tali liquami.

Nell'articolo *de quo*, al comma 2, è stabilito inoltre che, entro 60 giorni dall'emanazione della legge, sarà approvata la disciplina e la modulistica relativa alla comunicazione, al trasporto e alla registrazione degli spandimenti degli effluenti e delle acque reflue di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Nell'art. 3 si conferma l'approvazione del "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (Allegato A), predisposto in conformità all'Allegato 7/A-IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 7 aprile 2006.

Qualora si rendesse necessario ampliare le zone vulnerabili ai nitrati, la legge consente alle aziende agricole ricadenti in tali aree di nuova designazione di provvedere all'adeguamento delle proprie strutture aziendali entro due anni.

L'art. 4 individua le competenze della Regione per l'attuazione della presente legge.

L'art. 5 individua le competenze dei Comuni.

L'art. 6 stabilisce il sistema sanzionatorio.

L'art. 7 definisce la copertura finanziaria.